

ATTO N. DD 3264

DEL 25/08/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 224

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO:

Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Adeguamento funzionale della seziona di compostaggio, biostabilizzazione aerobica e selezione multimateriale dell’impianto di trattamento rifiuti sito in strada Cassagna snc a Druento”.

COMUNE: Druento

PROPONENTE: CIDIU Servizi s.p.a.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 03/03/2020 la Società CIDIU Servizi s.p.a., con sede legale in Collegno (TO) – Via Torino n. 9 e Partita IVA n. 06756810013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Adeguamento funzionale della seziona di compostaggio, biostabilizzazione aerobica e selezione multimateriale dell’impianto di trattamento rifiuti sito in strada Cassagna snc a Druento*”, nel Comune di Druento, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 30 e 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” è stata sospesa l’istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell’articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*” del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall’art. 37 comma 1 “*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

Con nota prot. n. 34301 del 18/05/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In data 10/07/2020 la Società proponente ha trasmesso delle integrazioni spontanee riguardanti l'aggiornamento dello studio della dispersione in atmosfera e della ricaduta al suolo delle emissioni odorigene derivanti dallo stabilimento e chiarimenti in relazione alle interferenze durante la fase di cantiere.

Con nota prot. n. 49611 del 17/07/2020 al fine di consentire ai soggetti interessati di svolgere le opportune verifiche in merito e di predisporre il parere di competenza, è stato prorogato di 30 giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.. La riunione del Gruppo di Lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA si è svolta in data 30/06/2020 in modalità telematica.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

Nella sede operativa di Strada Cassagna nel Comune di Druento, al confine con il Comune di Pianezza, la Società proponente è autorizzata (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 348 – 14330/2019 del 17 dicembre 2019) alle seguenti attività di gestione rifiuti:

- messa in riserva ed attività accessorie (selezione, cernita e riduzione volumetrica) di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti in vetro 1.500 m³, rifiuti metallici 200 m³, rifiuti in legno 600 m³, rifiuti indifferenziati 1.500 m³, rifiuti lignocellulosici 1.800 m³, rifiuti organici 5.600 m³ (930 t));
- sezione di compostaggio (15.300 t/anno ripartiti in 9.000 t/anno di fanghi/digestato e 6.300 t/anno di materiale lignocellulosico);
- sezione di biostabilizzazione e bioessiccazione (3.000 t/anno);
- discarica per rifiuti non pericolosi per un volume complessivo di 1.043.640 m³.

Le attività di selezione sono al momento sospese.

L'AIA vigente ricomprende inoltre l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione.

L'attività di discarica impegna una superficie complessivamente autorizzata di circa 94.000 m², di cui 30.000 mq sono attualmente impiegati dalla discarica attiva ed i restanti 64.000 m² sono dedicati al progetto di



Città metropolitana di Torino

“Ampliamento della Discarica per Rifiuti non Pericolosi annessa all’impianto di Trattamento e gestione rifiuti” recentemente autorizzato a seguito di Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale rilasciato con DCD n. 459 -11955/2019.

L’area a servizio degli impianti, per una superficie di 36.000 m², si compone delle seguenti parti:

- accesso con presidio e stazione di pesatura;
- lavaggio mezzi;
- palazzina uffici;
- locali di trattamento rifiuti: ricezione, edificio con 18 biocelle aerobiche, raffinazione e maturazione;
- trincea di stoccaggio verde e legno;
- n. 2 biofiltri;
- scrubber.

L’impianto che tratta le arie esauste si articola come segue:

- Linea A - le arie provenienti dalle zone ricezione rifiuti, dalle biocelle e area di stoccaggio del compost/ex raffinazione sono trattate da due scrubber ed un biofiltro posto sul tetto dell’edificio;
- Linea B - le arie esauste provenienti dal locale maturazione primaria sono trattate da un sistema composto da un filtro a maniche (attualmente non utilizzato) e da un biofiltro installato a terra.

Al momento viene utilizzato un numero limitato di biocelle; l’impianto di trattamento arie esauste risulta deficitario in quanto non risulta possibile alimentare il sistema di trattamento con tutte le biocelle (sono presenti 9 biocelle “lunghe” e 9 biocelle “corte”) funzionanti a pieno regime.

Stato di progetto

Il progetto prevede un adeguamento funzionale dello stabilimento autorizzato, consistente essenzialmente nei seguenti interventi:

- incremento della potenzialità della sezione di compostaggio a 26.000 t/anno (16.000 t/anno di fanghi di depurazione e/o digestato da FORSU e 10.000 t/anno di materiale ligneo cellulosico). L’attività di compostaggio avverrà sfruttando le 9 biocelle lunghe presenti presso l’impianto, mentre la fase di maturazione primaria e secondaria avverrà su platee;
- incremento della sezione di bioessiccazione/biostabilizzazione dei rifiuti a 15.000 t/anno. Il fabbricato ex raffinazione verrà dedicato alla ricezione dei rifiuti da sottoporre a biostabilizzazione e da qui, tramite pala gommata, verranno poi trasportati alle 9 biocelle corte;
- ottimizzazione della Linea A di aspirazione e trattamento delle arie, spostando al contempo a terra il biofiltro posizionato sul tetto del fabbricato di lavorazione;
- realizzazione di un nuovo fabbricato, chiuso su tre lati ed adiacente a quello esistente, per lo svolgimento delle selezioni ingombrati, abbandoni, multimateriali e rifiuti speciali e di messa in riserva di legno e vetro;
- attivazione nel medesimo fabbricato dell’attività di messa in riserva di terre da spazzamento strade
- creazione di un’area di manutenzione per gli automezzi e le attrezzature d’impianto.

Per la realizzazione di parte delle modifiche il progetto prevede l’ampliamento planimetrico dell’area di circa 23.000 m², sfruttando parte del terreno adiacente all’impianto di compostaggio esistente e già di proprietà. Tale area nel progetto di ampliamento della discarica, il cui inizio lavori è stato comunicato in data 24/04/2020, era stata individuata come area a servizio della discarica per la fase di cantiere.

Con l'ampliamento si renderanno necessarie una serie di opere civili come la creazione di una viabilità e piazzali interni, l'adeguamento della rete fognaria e di gestione acque meteoriche, l'ampliamento della rete antincendio e della rete di illuminazione.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 34606 del 04/06/2020 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 64791 del 11/08/2020 di Arpa Piemonte;
- email del 21/08/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 47238 del 09/07/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

L'area dell'installazione destinata agli impianti è classificata come Area "At1 – Servizi tecnologici di interesse generale" mentre l'area oggetto di ampliamento è classificata come "At2 – Area per l'ampliamento della zona a Servizi tecnologici e di interesse generale At1".

Relativamente alla classe di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici") l'area oggetto di ampliamento è classificata in classe I "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1981."

Vincoli e fasce di rispetto

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali.

In relazione alla presenza di aeroporti ricompresi nel raggio di 13 Km dallo stabilimento occorrerà chiarire se è necessaria l'attivazione della procedura finalizzata al rilascio da parte di ENAC del nulla osta ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione, ai fini della sicurezza della navigazione aerea limitatamente agli aspetti inerenti il pericolo relativo al cosiddetto fenomeno del *wildlife strike*.

2. dal punto di vista progettuale e ambientale

Le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate ed implementate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del

proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

Scelte impiantistiche

Si condividono a livello generale le scelte impiantistiche proposte nella varie fasi del processo, demandando le osservazioni di dettaglio alla successiva analisi della documentazione progettuale che dovrà essere fornita per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Emissioni in atmosfera

Si intendono effettuare modifiche alla linea di trattamento A aumentando il carico sulle aspirazioni, aumentando la portata di aria trattata, aggiungendo uno scrubber passando da due a tre e modificandone la tipologia (da orizzontale a verticale), dismettendo il biofiltro attualmente ubicato sul tetto e sostituendolo con n. 2 biofiltri affiancati posizionati a terra.

L'impianto di trattamento aria, costituito da scrubber e biofiltro di nuova realizzazione, è dimensionato per poter trattare una portata massima pari a 200.000 Nm³/h. Le condizioni operative del presente progetto prevedono di sfruttare l'impianto di trattamento aria fino alla portata di 165.000 Nm³/h, valore per il quale si chiede l'Autorizzazione alle emissioni. La regolazione della portata d'aria aspirata e trattata verrà effettuata mediante gli inverter di azionamento degli elettroventilatori.

Al fine di una corretta predisposizione degli elaborati progettuali per la successiva fase autorizzativa si evidenzia quanto segue:

- occorre implementare la parte progettuale e tecnico-descrittiva di tutta la linea di trattamento aria e degli impianti di abbattimento, tenendo in considerazione che gli impianti in progetto sono totalmente differenti da quelli autorizzati e richiedono una nuova relazione tecnica di progettazione e dimensionamento, seguendo quanto richiesto nella modulistica per le emissioni in atmosfera "Mod.Em.2.0" reperibile al link: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulisticaemissioni>;
- occorre chiarire le motivazioni per cui gli impianti di abbattimento vengono sovradimensionati rispetto alle attuali esigenze (viene dichiarato genericamente "*al fine di consentire, in futuro, eventuali ampliamenti delle aree e dei fabbricati di lavorazione*").
- relativamente alla linea B occorre specificare le motivazioni per cui il filtro a maniche autorizzato non viene utilizzato.

Qualità dell'aria

Nella documentazione a supporto della fase di verifica in oggetto è stata presentata, come integrazione spontanea, una valutazione numerica della dispersione degli odori. La relazione tecnica è stata redatta secondo le indicazioni dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "*L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*".

La simulazione prende in considerazione gli elementi emissivi ritenuti più significativi dello stabilimento. Sono state considerate le seguenti sorgenti: la discarica esistente, la discarica recentemente autorizzata, il fronte di posa, i biofiltri 1 e 2 e i cumuli di verde, imballaggi in plastica, vetro e spazzamento stradale. Per l'emissione dei biofiltri sono inoltre stati presentati 2 scenari con concentrazione di odore pari a 300 ou_E/m³ e a 1000 ou_E/m³ - scenario "worst case".

Gli interventi proposti per l'adeguamento dell'impianto comportano, nello scenario con concentrazione di

odore per l'emissione dei biofiltri posta pari a $300 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, un incremento della portata di odore del 26% rispetto allo scenario emissivo considerato nell'istruttoria relativa al progetto di "*Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa all'impianto di trattamento e gestione rifiuti*". Tale incremento è dovuto ad una maggiore portata del biofiltro 1 e all'aggiornamento delle stime emissive dei cumuli di verde, imballaggi in plastica, vetro e spazzamento stradale.

Questo incremento emissivo determina un lieve aumento delle immissioni di odore sul territorio. Tale aumento non è particolarmente significativo e non modifica le valutazioni precedentemente effettuate. Il valore dell'indicatore "98° percentile delle concentrazioni orarie di picco" si mantiene per tutti i recettori individuati al di sotto delle $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Lo scenario "worst-case", con concentrazione di odore per l'emissione dei biofiltri posta pari a $1000 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, è finalizzato a rappresentare condizioni di funzionamento anomalo dell'impianto. Tale scenario è ovviamente molto peggiorativo e prevede un aumento delle emissioni del 213% rispetto allo scenario emissivo di riferimento. In questo caso per 2 recettori (Loc. Provvidenza a Collegno e Strada Commenda a Druento) l'indicatore "98° percentile delle concentrazioni orarie di picco" assume valori superiori alle $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, si osserva inoltre un parziale interessamento dell'area sud-est dell'abitato di Druento.

Come elemento per la valutazione della significatività dell'impatto odorigeno di uno stabilimento la C.M.To normalmente verifica la presenza di recettori nel territorio sotteso all'isopleta con valori del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco $> 5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$. Si valuta dunque come area critica quella sottesa al valore di $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ (ragionevole certezza di percezione dell'odore anche in considerazione del fatto che il fondo ambientale è solitamente pari o maggiore $> a 20 \text{ ou}_E/\text{m}^3$) sia nelle condizioni di normale funzionamento sia, per effettuare una valutazione cautelativa che prenda in considerazione eventuali criticità di funzionamento dell'impianto, nelle condizioni "worst case".

La valutazione dei risultati dello studio di dispersione degli odori, effettuata in coerenza con i criteri di valutazione utilizzati dalla C.M.To, indica che in condizioni di normale funzionamento dell'impianto il potenziale impatto è limitato in termini di intensità dei fenomeni, di territorio interessato e di popolazione esposta. In condizione critiche, dovute a un funzionamento anomalo degli impianti, le simulazioni indicano la possibilità che vengano percepite molestie olfattive presso alcuni recettori.

In sede di istruttoria per il rilascio dell'AIA dovrà essere valutata l'opportunità di dotare i biofiltri di una copertura con camino di espulsione degli effluenti. Tale soluzione potrà essere realizzata, qualora si presentino problemi emissivi cronici tali da comportare molestie sui recettori, per migliorare la dispersione delle sostanze odorigene.

Per garantire che i livelli emissivi dello stabilimento siano il più possibile aderenti alle condizioni simulate occorre dunque che la progettazione definitiva sia conforme alle Migliori Tecniche Disponibili e che sia garantita una corretta e attenta gestione degli impianti. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali e manutentivi necessari a garantire condizioni di funzionamento ottimali e ad evitare condizioni peggiorative, malfunzionamenti e guasti che potrebbero essere determinanti nel generare molestia olfattiva. L'esperienza maturata sul territorio evidenzia che la probabilità che si verifichino, in stabilimenti come quello proposto, episodi più o meno intensi di emissione odorigena non è trascurabile ed è da ricercarsi, nella maggior parte dei casi, in pratiche gestionali non corrette.

Visto quanto sopra e considerando la vulnerabilità e la sensibilità del territorio sotto questo aspetto, si ribadisce la necessità, come già prescritto nella DD n. 348 – 14330/2019 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere, che venga predisposto, implementato e revisionato regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte integrante del sistema di gestione aziendale, tenendo conto di quanto contenuto nei BRef di riferimento e nelle BAT Conclusions.

Scarichi e Gestione acque meteoriche

Lo schema generale non varia rispetto alla sezione impianti autorizzata con scarico dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia trattate in fognatura ed immissione delle acque di seconda pioggia in acque superficiali.

Il nuovo fabbricato sarà dotato di rete fognaria dedicata, per la raccolta dei reflui derivanti dalle attività di scarico, selezione e movimentazione dei rifiuti. I reflui saranno raccolti da canaline disposte sui lati lunghi del fabbricato e convogliati in una vasca di accumulo. Da qui, per mezzo di una elettropompa, sono avviati alla rete di raccolta dei percolati dello stabilimento. Alla medesima rete sono convogliati i percolati prodotti dal nuovo biofiltro dall’impianto di trattamento aria. Le acque meteoriche della copertura verranno raccolte e convogliate a gravità alla rete dei tetti esistente.

Preventivamente si chiede di porre particolare attenzione al sistema di allontanamento dei reflui ritenuta di fondamentale importanza per evitarne l’accumulo e quindi la generazione di odori molesti; in fase di progettazione definitiva dovranno essere dettagliate le caratteristiche del sistema di gestione (posizionamento delle canalette, pendenza della rete e modalità di pompaggio per il rilancio e l’allontanamento). Vista l’esperienza maturata in passato sul territorio provinciale si ritiene necessario che il progetto definitivo contenga delle indicazioni in merito alle caratteristiche del sistema di allontanamento dei reflui, che si è rivelato negli anni un punto molto critico.

I nuovi piazzali asfaltati di manovra coprono una superficie indicativa di circa 7.200 m². Gli stessi saranno provvisti di rete di raccolta delle acque meteoriche, da collettare alla rete di stabilimento esistente. Nel caso in cui si verificasse che la vasca di prima pioggia non è sufficiente alla gestione dei nuovi quantitativi derivanti dalle aree di ampliamento verrà realizzata una nuova vasca di prima pioggia, dedicata in via esclusiva al nuovo piazzale, con un volume netto di accumulo di circa 40 m³. Le acque di seconda pioggia saranno convogliate dal pozzetto partitore, a monte della vasca, alla rete esistente.

In relazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ed all’approvazione del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" si demandano a SMAT s.p.a., gestore della pubblica fognatura, le valutazioni in merito.

Per quanto riguarda l’immissione di acque meteoriche di seconda pioggia in acque superficiali, la progettazione definitiva dovrà essere effettuata secondo il principio della trasformazione ad invarianza idraulica intesa, come previsto dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), come "*trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa*".

Relativamente a tale aspetto si demandano comunque le valutazioni di carattere idraulico in merito al proprietario/gestore del corso d’acqua che dovrà pertanto confermare il nulla osta in linea idraulica a suo tempo rilasciato per lo stabilimento esistente (impianti di trattamento).

Sottosuolo

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice. Tutte le aree sono opportunamente pavimentate ed impermeabilizzate e le superfici scolanti esterne potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione risulteranno servite da un sistema di collettamento e trattamento.

Rumore

In sede di progettazione definitiva dovrà essere presentata, tenendo conto della futura configurazione dell'installazione, una revisione della relazione previsionale di impatto acustico presentata per il progetto *"Ampliamento della Discarica per Rifiuti non Pericolosi annessa all'impianto di Trattamento e gestione rifiuti"*.

A tal proposito, tenendo conto dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori, occorre prevedere una volta raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione, da inserire nel piano di monitoraggio dell'AIA, l'effettuazione di una campagna di misurazione del rumore presso i recettori che saranno individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che saranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Fase di cantiere

Gli impatti derivanti dall'attività di cantiere per la realizzazione dell'opera, per la quale sono state individuate idonee misure di mitigazione, sono reversibili e da considerarsi del tutto paragonabili a qualsiasi attività cantieristica di realizzazione di opere civili.

Si richiede che nella successiva fase istruttoria venga definito il volume di terreno movimentato e l'ubicazione dello stoccaggio dello stesso in attesa del riutilizzo presso il sito medesimo in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed inoltre dovranno essere verificati tutti gli adempimenti di cui al DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*.

Durante l'istruttoria di ampliamento della discarica il proponente aveva dichiarato che circa 10.000 m³ di terreno di scotico sarebbero stati stoccati e mantenuti agronomicamente nell'area oggetto di realizzazione del capannone. Si prende atto che nella documentazione integrativa spontanea il proponente dichiara che i lavori relativi all'ampliamento della discarica non interferiranno con quelli relativi alla realizzazione del capannone e del nuovo biofiltro ma si richiede tuttavia che nell'ambito della successiva fase autorizzativa venga chiarita l'ubicazione di tale cumulo di terreno di scotico rispetto alle opere di adeguamento funzionale dell'impianto degli impianti oggetto della presente istruttoria.

Si rammenta che per i cantieri per i quali dovesse essere previsto il superamento dei limiti vigenti riguardanti le emissioni acustiche occorre presentare istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52"*. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere

organizzativo e procedurale.

Viabilità

In sede di istruttoria di VIA per il progetto “*Ampliamento della Discarica per Rifiuti non Pericolosi annessa all’impianto di Trattamento e gestione rifiuti*” non era emersa a presenza di fattori che potessero essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sulla rete viabile esistente ed utilizzata per raggiungere lo stabilimento. Lo studio sul traffico aveva dimostrato che anche nella fase più critica del progetto, coincidente con le opere di scavo per l’approntamento del nuovo invaso, e prendendo in considerazione anche i flussi derivanti da opere in fase istruttoria od autorizzati ma non ancora realizzati, la rete infrastrutturale risulta in grado di assorbire i volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo buoni livelli dei parametri prestazionali.

Considerando che l’aumento delle potenzialità richiesta è comunque da considerarsi poco significativa in relazione al flusso derivante dall’intero stabilimento (discarica + impianti), si ritiene che si possano confermare le conclusioni dello studio sul traffico già valutato non comportando di fatto quanto proposto una variazione dei principali parametri prestazionali a suo tempo analizzati.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni ed alle condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al punto 1. *dal punto di vista della pianificazione territoriale* ed al punto 2. *dal punto di vista progettuale e ambientale.*

Condizioni per la realizzazione dell’intervento

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 03/03/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente dovrà essere ulteriormente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall’art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. “*Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali*”.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali sopra riportate, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicata l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di *“Adeguamento funzionale della sezione di compostaggio, biostabilizzazione aerobica e selezione multimateriale dell’impianto di trattamento rifiuti sito in strada Cassagna snc a Druento”* presentato in data 03/03/2020 dalla Società CIDIU Servizi s.p.a., con sede legale in Collegno (TO) – Via Torino n. 9 e Partita IVA n. 06756810013 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 25/08/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini